



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 14/07/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 20 maggio 2011, n. 120**

L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Realizzazione di struttura turistico-alberghiera in loc. Fontanelle, nel Comune di Ugento (Le) - Proponente: Gruppo Andidero S.r.l.

L'anno 2011 addì 20 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS**

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

**PREMESSO CHE:**

- con Determina Dirigenziale n. 258 del 24.06.2005 veniva espresso, per le motivazioni riportate nello stesso atto, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 17.06.2005, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione della struttura turistico-alberghiero in loc. Fontanelle, nel Comune di Ugento, proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. - Via Dante, 87 - Bari -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Con sentenza n. 3580 del 22 marzo 2006 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce - Sezione Prima - accoglieva il ricorso proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. avverso il parere espresso dalla Regione Puglia con la precitata D.D. n. 258/2005.

In particolare, veniva annullato tale provvedimento "con il conseguente obbligo dell'amministrazione di ripronunciarsi sull'istanza e nel rispetto dei principi enunciati in motivazione";

- La suddetta sentenza n. 3589/2006 passava in giudicato in data 22 settembre 2007 e con successiva sentenza n. 2271/2009 lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce - Sezione Prima - fissava i vincoli conformativi con i quali operare il riesame della pratica in argomento;
- Con nota prot. n. 6013 in data 22.03.2010 l'Avvocatura Regionale trasmetteva il ricorso per la nomina del commissario ad acta, notificato dalla società proponente in data 17.03.2010;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n. 5179 del 09.04.2010 il Servizio Ecologia, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunicava al Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l., all'Avvocatura della

Regione Puglia ed al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce -, in esecuzione alla sentenza del TAR Puglia - Sede di Lecce - n. 2271/09, nonché in riscontro alla nota della nota prot. n. 6013/2010, in narrativa esplicitata, l'avvio delle procedure tecnico-amministrative intese alla conclusione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e di valutazione di incidenza a suo tempo avviati ad istanza della parte in data 04.08.2004.

Nella stessa nota si precisava che la pratica era stata oggetto di un esame preliminare da parte del Comitato V.I.A. nella seduta del 07.04.2010 e trasmessa all'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità, presso lo stesso Servizio Ecologia, ai fini del prescritto riesame della istruttoria sulla valutazione di incidenza;

#### VISTO CHE:

- con nota prot n. 7316 del 26.05.2010 l'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità comunicava al Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - Ufficio Gestione provvisoria - del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" che "...Il progetto interessa l'area naturale protetta "Litorale di Ugento", istituita con L.R. n. 13 del 28.05.2007: a tal proposito la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii....prevede all'art. 6, comma 4 che le procedure di valutazione di incidenza qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli Enti Parco competenti. Pertanto con la presente si chiede a cidesto Ente di adempiere a quanto previsto dalla normativa...";
- con nota prot. n. 7865 dell'11.06.2011 il Servizio Ecologia, richiamando la predetta nota prot. n. 7316/2010 dell'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità, rappresentava al Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - Ufficio Gestione provvisoria - del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" la necessità di acquisire nel più breve tempo possibile il parere richiesto, "...indispensabile e propedeutico al proseguo dell'attività istruttoria, attesa la necessità di definire l'iter di compatibilità ambientale, oggetto di ricorso da parte del Gruppo proponente...";
- con nota acquisita al prot. n. 9135 dell'11.06.2010 il Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio rappresentava quanto segue:

#### "A.) Preliminarmente:

a.1) in data 29 novembre 2002, la società Gruppo Andidero s.r.l. chiedeva al Comune di Ugento il rilascio di una concessione edilizia diretta per la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera in variante del vigente P.R.G. del Comune di Ugento, in quanto tale intervento era previsto in zona C/6 settore d'intervento 68;

a.2) dunque, all'epoca della richiesta della concessione edilizia, l'area in esame non era ancora interessata dai vincoli derivanti dall' istituzione del Parco "Litorale di Ugento" (istituito con L. R. n. 13/2007);

#### B.) In secondo luogo:

b.1) l'U.T.C. del Comune di Ugento, già con propria nota del 30 settembre 2004, precisava che:

- "l'intervento è compatibile con la destinazione d'uso prevista dal PRG per la zona in questione";
- il progetto "risulta conforme alle norme vigenti in materia ambientale";
- poiché detto intervento ricadeva "in zona C, la proposta di variante è riferita all'ottenimento del rilascio diretto del titolo autorizzativo senza la preliminare approvazione dello strumento urbanistico esecutivo";

b.2) si evidenzia, inoltre, il settore n. 68 rientra nei c.d. "Territori Costruiti", in quanto inserito in un P.P.A. con P.d.L. ante 6 giugno 1990 e, pertanto, non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1.03, p.to 5.2., delle N.T.A. dei PUTT/P, le norme ivi contenute;

#### C.) Infine:

c.1) allo sfato attuale, l'area in esame è sottoposta al vincolo di tutela di cui alla L.R. n. 13/07, in particolare alle norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale, di cui all'art. 5 della legge

istitutiva n. 13/07, per le quali è fatto divieto di costruire nuovi edifici, considerato altresì che trattasi di interventi previsti in piani urbanistici attuativi non approvati alla data del 27 giugno 2006 (comma 6, lett. b, art 5, L.R. 13/07)”;

• con nota acquisita acquisita al prot. n. 8092 del 17.06.2010 il Sindaco del Comune di Ugento esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'impianto turistico de quo, sulla base della relazione avente titolo “Caratterizzazione Ambientale dell'area progettuale: Individuazione delle sensibilità ambientali, dei fattori di pressione esistenti e delle criticità”, predisposta dell'ufficio di gestione provvisorio del Parco, della quale si riportano le conclusioni finali: “...La realizzazione dell'intervento nell'area di interesse, determinerebbe delle pressioni e degli impatti fortemente negativi per la biodiversità generando perdita di valore naturale e servizi eco sistemici in quanto:

- sottrarrebbe e frammenterebbe habitat prioritari per la conservazione e fondamentali per la permanenza di specie animali rare ed a rischio di estinzione;
- aumenterebbe il carico antropico e quindi le pressioni sul sistema dei bacini già fortemente stressato ed impattato;
- aumenterebbe l'erosione costiera nell'arenile interessato dal progetto contribuendo in maniera determinante al degrado e alla perdita degli habitat dunali;
- incrementerebbe le pressioni e gli impatti antropici sugli acquiferi contribuendo in maniera determinante ad aumentare i rischi ecologici di contaminazione chimico, fisica e batteriologica della falda...”;

„ Il Comitato Reg.le di VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 del R.R. approvato con DGR n.1859/2009, nella riunione del 17.06.2010 prendeva atto e faceva proprio il parere relativo alla Valutazione di Incidenza espresso dal competente Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, sentito l'Ente Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” che testualmente riporta:

L'istanza in oggetto interessa il Sito di Importanza Comunitaria “Litorale di Ugento” IT 9150009 e ricade all'interno della zona 1 del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, istituito con LR 13 del 29.05.2007: la LR 11/2001 e ss.mm.ii. “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” prevede all'art. 6 comma 4, che le procedure di valutazione di incidenza qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali sono espletate sentiti gli enti parco competenti.

Pertanto questo Ufficio con nota prot. n. 7316 del 26.05.2010 del servizio Ecologia ha richiesto all'Ente di gestione dell'area naturale protetta di adempiere a quanto previsto dalla normativa.

Quest'ultimo ha provveduto a trasmettere a questo Ufficio, con propria nota n. 14496 del 17.06.2010 acquisita al n. 8092 del 17.06.2010 di questo Servizio, il parere di competenza con esito negativo...

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso alberghiero sito in località “Fontanelle” ad Ugento, riportato in catasto al foglio 102 p.lle 567 e 577.

Tale area è posta in prossimità della fascia costiera, all'interno di un più vasto territorio ad elevata valenza ambientale, paesaggistica e naturalistica, derivante dalla compresenza di sistemi naturali non solo di pregio, ma anche diversificati fra loro: la zona umida, rientrante nel sistema dei Bacini, ultimi residui artificiali delle zone umide che contraddistinguono buona parte di questo tratto costiero; il sistema dunale costiero, unità caratterizzata da differenti habitat rappresentati dall'ambiente di duna con una prevalente vegetazione arbustiva a ginepro e da tratti a vegetazione prevalentemente di *Ammophila littoralis*; l'area pinetata nel sistema retrodunale (*Pinus halepensis*); i tratti di macchia più evoluta con sclerofille ed ampie estensioni di microfille e di cisti. In questo contesto prettamente mediterraneo gli elementi faunistici di maggiore importanza appartengono alle classi di Rettili e di Anfibi, fra cui rientrano congrue specie d'interesse comunitario. Molto importante è inoltre il ruolo svolto dal sito come luogo di sosta e svernamento per gli Uccelli migratori.

Per quel che attiene i caratteri progettuali, dalla lettura della Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 258 del 24.06.2008 si evince che il progetto risulta così articolato:

- lotto di estensione pari a circa 84.000 m<sup>2</sup>, di cui 63.000 m<sup>2</sup> destinati a edifici, attrezzature e verde attrezzato;
- cubatura totale di 19.000 m<sup>3</sup>;
- capacità di ospitare 321 persone residenti oltre ad un certo numero di fruitori giornalieri esterni.

Entrando nel merito della zona di intervento, la valenza territoriale ed ambientale è di tale rilievo che molteplici sono le forme di tutela paesaggistiche e naturalistiche volte alla sua salvaguardia:

- Vincolo ex lege 1497/39;
- Decreto Galasso;
- Vincolo idrogeologico;
- Bosco, Biotopo “Torre Mozza” e Biotopo “Pineta di Ugento”;
- “Paludi Bianco e Fontanelle” rientrante nell’Elenco acque “Bacini” del PUTT/p;
- Zona di ripopolamento e cattura “Specchia del corno”;
- Ambito Territoriale Esteso di tipo “B” e di tipo “C” del PUTT/p;
- Zona 1 del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, istituito con LR n. 13 del 28.05.2007;
- Sito di Importanza Comunitaria “Litorale di Ugento” IT 9150009, di cui qui di seguito si allega la relativa scheda bioitaly.

Inoltre come recentemente confermato dagli studi relativi al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (disponibile in rete sul sito <http://paesaggio.regione.puglia.it>), l’area è parte integrante della Rete ecologica regionale, di cui costituisce un nodo, ossia un serbatoio di biodiversità e sorgente di diffusione delle specie mobili verso altri nodi.

A prescindere dalla presenza dei numerosi e determinanti vincoli sopra riportati, che già rendono critica qualunque proposta di intervento, l’osservazione delle ortofoto AIMA, AGEA e CGR 2005 oltre che della “Carta di uso del suolo” n. 536102, disponibile on line sul sito cartografico della Regione Puglia ([www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)), evidenzia nell’area in oggetto, in linea con i caratteri già enunciati per l’area vasta, la presenza di paludi salmastre, di un’area pinetata (habitat prioritario (*Pinus halepensis*), di un’area a vegetazione sclerofilla e di un sistema dunale con vegetazione *Ammophila littoralis*.

Tali considerazioni sono state più dettagliate all’interno del parere dell’Ente di gestione, riportato in allegato alla presente, il quale evidenzia che “L’area in questione è interessata in parte dalla presenza dell’antica pineta di Rottacapozza. Questa pineta è il risultato di un antico rimboschimento già indicato nella Carta Forestale della Milizia Nazionale Forestale del 1927 e databile alla fine del 1700. Il pino d’Aleppo ha trovato, evidentemente, condizioni ottimali per rinnovarsi spontaneamente, tanto che oggi la pineta dà l’impressione di essere spontanea. In particolare, oltre alla rinnovazione spontanea del pino d’Aleppo è possibile osservare un fitto sottobosco di sclerofille sempreverdi. La vegetazione di pseudosteppa a *Cimhopogon hirtus* si inquadra nella associazione *Hyparrhenietum hirtum-pubescentis* O. De Bolos, Br.-Bl. 1970 della classe *Lygeo-Stipetea* Rivas Martinez 1978. Pur non trattandosi di una formazione naturale questa pineta non si discosta molto nella componente floristica dalle analoghe formazioni presenti su substrato calcarenitico lungo i fianchi delle gravine ioniche e pertanto appare plausibile la sua collocazione fitosociologica nella associazione *Pistacio-Pinetum halepensis* De Marco e Caneva 1980 della classe *Quercetea ilicis*. La pineta di pini d’Aleppo, seppure di origine artificiale, mostra un’elevata naturalità e pertanto viene classificata come “Pineta di pini endigeni mesogeni endemici” e classificata come habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Al suo interno è possibile riscontrare specie vegetali rare e di interesse fitogeografico come la *Ophrys parvimaculata* Danesch (fam. Orchidaceae); specie endemica della Puglia, rara nel Salento dove è presente solo nei territori di Melendugno e Ugento” (pagg. 2-3).

Ed ancora che “nell’area progettuale sono presenti numerosi habitat caratteristici delle zone umide. Nella zona che confina con il bacino Rottacapozza Sud si trovano gli habitat prioritari per la

conservazione denominati “Lagune costiere”. Questi habitat sono caratterizzati da una vegetazione sommersa e fluttuante a *Potamogeton pectinatus* (brasca pettinata) e *Ruppia cirrhosa* (erba da chiozzi cirrosa) che si inquadra fitosociologicamente nella associazione *Chaetomorpha ruppium* Br.-Bl. 1952 della Classe *Ruppiaetea* J. Tx. 1960. Lungo le sponde dei bacini si trovano gli habitat di interesse prioritario denominati “Steppe salate mediterranee” caratterizzata da vegetazione, tipica di suoli salati e periodicamente inondati, si inquadra nella Classe fitosociologica *Arthrocnemetea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 e sembra costituire uno stadio impoverito della associazione *Puccinellio festuciformis*-*Arthrocnemum glaucii* (Br.-Bl.1931) Gehù 1976. Si tratta di un tipo di vegetazione alo-igrofila tipica di terreni acquitrinosi con acque la cui salinità aumenta progressivamente col sopraggiungere della stagione secca e che si presentano quasi asciutti in estate, mostrando la formazione di caratteristiche croste saline. Diffusi in posizione retrodunale in prossimità del Bacino si trovano gli habitat di interesse comunitario denominati “Pascoli inondati mediterranei” caratterizzati da elevate caratteristiche di alofilia, e caratterizzato fisionomicamente da fitte distese di giunchi con prevalenza di *Juncus maritimus* (giunco marino). Si colloca nell’ambito della Classe *Juncetea maritimi*. Tra le specie vegetali presenti lungo le sponde del bacino e appartenenti alla lista rossa nazionale annoveriamo: *Ipomoea sagittata* Poiret (fam. *Convolvulaceae*); *Orchis palustris* Jacq. (fam. *Orchidaceae*); mentre tra le specie vegetali appartenenti alla lista rossa regionale si annoverano: *Vitex agnus-castus* L. (fam. *Verbenaceae*); *Linum maritimum* L. (fam. *Linaceae*). L’importanza di queste aree e del bacino di Rottacapozza sud è legata altresì alla presenza di numerose specie dell’avifauna, uccelli migratori e stanziali che utilizzano tale ambiente come area di sosta, di riproduzione e di alimentazione. I bacini si trovano sulle principali rotte di migrazione raccogliendo specie di uccelli provenienti dal Nord Africa, dai Balcani e dal Nord Europa. Oltre alle numerose colonie di gabbiani reali (*Larus michahellis*) e cormorani (*Phalacrocorax carbo*) è possibile osservare aironi rossi (*Ardea purpurea*) e cenerini (*Ardea cinerea*), cannaiole (*Acrocephalus scirpaceus*) o rari esemplari di fenicotteri (*Phoenicopterus ruber*). Nei chiari d’acqua nuotano numerose le folaghe (*Fulica atra*), le gallinelle d’acqua (*Gallinula chloropus*) e i germani reali (*Anas platyrhynchos*) mentre nel canneto è possibile incontrare la natrice o biscia dal collare (*Natrix natrix*) e la rara tartaruga palustre (*Emys orbicularis*). Sono presenti anche numerosi esemplari di rospo comune (*Bufo bufo*) e di rospo smeraldino (*Bufo viridis*), di rane comune (*Rana esculenta*) e della piccola raganella (*Hyla intermedia*)” (pagg. 3-4).

La posizione dell’area è tale che una sua alterazione non implica soltanto la rottura di un delicatissimo equilibrio ambientale, con perdita della funzionalità biologica e con l’attivazione di un generale processo di involuzione, ma anche scompensi dell’equilibrio idrico, alterazione dei processi di erosione/sedimentazione con accelerazione dell’erosione.

Ed in effetti, in merito a quest’ultimo aspetto, gli studi presentati a corredo del Piano Regionale delle Coste, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 28.07.2009 (BURP n. 122 del 6.8.2009), disponibili on line sul sito della Regione Puglia all’indirizzo

<http://www.regione.puglia.it/www/web/files/demaniomarittimo/PRC>, mostrano nel tratto di costa di interesse una sensibilità media ed una criticità in generale alta (Tavola “Analisi criticità-sensibilità”). Dall’analisi della tavola “Evoluzione costa sabbiosa” si evince l’esistenza di un tratto di costa in generale arretramento, corrispondente ad un cordone dunale in erosione. La criticità dell’area è tale che l’unico tratto di costa non in arretramento è quello in cui sul fronte mare sono state realizzate “opere di difesa trasversali”. La Tavola “Riferimenti normativi” mostra che la fascia costiera di interesse risulta classificata in parte come C1S2 “elevata criticità e media sensibilità ambientale” ed in parte come C2S2 “media criticità e media sensibilità ambientale”. In particolare nelle zone ad elevata criticità le NTA prevedono che venga evitato il rilascio di nuove concessioni demaniali e comunque che esso venga differito nel tempo per consentire processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Nelle zone a media sensibilità il rilascio di concessioni deve essere subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati.

L’esistenza di tali processi è confermata anche dalla citata nota dell’Ente di gestione che, citando le

ricerche scientifiche realizzate dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento, segnala nell'area oggetto di intervento una porzione di arenile fortemente compromessa, caratterizzata da intensi processi erosivi che ne hanno ridotto la profondità di circa 150 m dal 1954 ad oggi (pag. 6).

La pressione nell'area risulta già significativa come confermato dal Piano Regionale delle Coste che nell'elaborato "Stato delle concessioni demaniali", evidenzia come l'indice di pressione "Numero di concessioni per chilometri di costa" per il Comune di Ugento è pari a 4,85, valore più elevato a livello regionale.

Tale notevole pressione è altresì confermata dal parere dell'Ente Parco che segnala anche "la presenza di un preoccupante fenomeno di eutrofizzazione caratterizzato da una diffusa proliferazione algale. Il complesso di canali e bacini, infatti, attraversa aree urbanizzate e costituisce inoltre il corpo recettore degli effluenti dell'impianto di depurazione di Ugento e degli impianti di depurazione delle strutture turistiche Robinson Club e Victor Village, confinanti con le aree interessate dal progetto.... tali fonti di pressione comportano, in maniera ormai consolidata, l'eutrofizzazione del sistema acquatico in presenza di condizioni particolari: elevato carico di nutrienti immessi nel sistema dalle attività antropiche su elencate; esplosione algale estiva con "consumo di ossigeno"; presenza di scarso ricircolo di acque interne e, quindi, di ossigenazione. Il sistema, pertanto, giunge al collasso al verificarsi di condizioni critiche anossiche che non consentono alla fauna ed alla stessa vegetazione la sopravvivenza" (pag. 4) ed ancora "Le aree progettuali sono interessate da forti fenomeni di salinizzazione della falda e da stati di elevata vulnerabilità degli acquiferi; altresì, i pozzi presenti in aree contermini hanno evidenziato valori batteriologici anomali ed indicatori di un grave stato ecologico e problematico per la sicurezza e l'igiene pubblica. Tali informazioni e i dati dei campionamenti sono visualizzabili e scaricabili dal sito web del progetto MoNIT H2O (<http://95.110.194.205/monith2o.ugento/map.phtml>) realizzato dalle Amministrazioni Comunali di Ugento e Casarano in risposta ad un bando della Provincia di Lecce, Settore Territorio e Ambiente per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale (2006)" (pag. 7).

Di conseguenza la realizzazione di qualunque intervento, della portata di quello in oggetto, nell'area di interesse, che riveste un ruolo strategico da un punto di vista ecologico, avrebbe effetti diretti di danno, sottrazione e disturbo sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nell'area, determinando altresì un ulteriore incremento della pressione sul sistema dei bacini sulla fascia costiera, sulla pineta, sulla vegetazione sclerofilla e sul rilevato dunale, già in erosione, ed anche l'aumento dei rischi ecologici di contaminazione chimico-fisica e batteriologica della falda, ma anche degli effetti sugli equilibri regionali visto il ruolo importante svolto dall'area in quanto zona umida, ai fini della sosta e dello svernamento degli Uccelli migratori.

Per quanto evidenziato, vista la Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. e considerati gli atti dell'Ufficio, gli impatti diretti ed indiretti su habitat e specie d'interesse comunitario, si esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera in oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza."

Tutto ciò premesso, considerato l'esito negativo concernente la Valutazione di Incidenza espresso dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, sentito l'Ente Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" e fatto proprio dal Comitato Regionale VIA, per quanto disposto dalla D.G.R. n. 304 del 14.03.2006, paragrafo 6 - punto 6.2 - ("...per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con valutazione di incidenza, l'esito negativo della valutazione di incidenza precluderà la successiva sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale...") con nota prot. n. 8235 del 21.06.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto specificato.

Con la stessa nota prot. n. 8235/2010 veniva informato il proponente del diritto di trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione;

- Con nota datata 14.07.2010, acquisita al prot. n. 10097 del 22.07.2010, perveniva nota di contestazione da parte del Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l.;
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 10449 del 29.07.2010 lo stesso Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l, nel formalizzare le scuse "...personali e della società tutta per il tono sopra le righe utilizzato e per alcuni dei contenuti della cennata nota..." precisava, in ordine ai contenuti del preavviso di rigetto, di voler "...ripartire dalle idee, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di tutti evitando ogni altro inutile contenzioso legale..." auspicando altresì un tavolo tecnico "...con il pieno coinvolgimento del comune di Ugento e del Parco Regionale Litorale di Ugento al fine di addivenire alla prospettazione di un percorso che, improntato a maggiore serenità, possa condurre alla individuazione di un'idea progettuale per tutti soddisfacente...". Veniva infatti ribadita "...tutta la propria e piu' ampia disponibilità a rivedere la progettazione de quo, nel rispetto dei principi e finalità di cui alla legge istitutiva del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, al fine di inquadrare l'intervento proposto in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.....nel piu' complesso tentativo di ridurre fortemente l'impatto ambientale..).

Preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e/o controdeduzioni nei termini richiesti con la sopra esplicitata nota prot. n. 8235 del 21.06.2010, e dovendo comunque portare a conclusione il procedimento relativo all'istanza di che trattasi, si ritiene di dover confermare l'esito negativo relativo alla Valutazione di Incidenza con relativa preclusione alla VIA ai sensi della D.G.R. n. 304 del 14.03.2006 paragrafo 6 - punto 6.2 -, così come rilevato dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 17.06.2010.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 304 del 14.03.2006,

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente

il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;

d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;

e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale e dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità così come in narrativa riportata

## DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportare, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 17.06.2010 e relativa istruttoria dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, parere negativo per la valutazione di incidenza ambientale della struttura turistico-alberghiero in loc. Fontanelle, nel Comune di Ugento, proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. - Via Dante, 87 - Bari -, con relativa preclusione, per quanto disposto dalla D.G.R. n. 304 del 14.03.2006, paragrafo 6 - punto 6.2 -, alla successiva sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale dell'intervento proposto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito web dell'Assessorato all'Ecologia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente

Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS

Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

---